


Proposta di legge regionale n. /10^a di iniziativa recante "Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge consta di 3 articoli di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive o quelle successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi, la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3 in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 2564 del 04.06.2018
Classificazione 02.05



Francesco Fabiani

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge : Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale in quanto integra l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le leggi istitutive o successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio regionale; la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione.			0
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale .			0
Art. 3	L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

Proposta di legge regionale
"Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)."

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/1995)

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n.39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti: "Costituzione, scadenza".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è anche esercitato per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.